



ISTITUTO COMPRENSIVO "C. CONSONNI" ARCENE

SCUOLA DELL'INFANZIA DI LURANO - SCUOLE PRIMARIE DI ARCENE, CASTEL ROZZONE, LURANO, POGNANO
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DI ARCENE, CASTEL ROZZONE, LURANO

Via Papa Giovanni XXIII n. 4 • 24040 ARCENE (BG) • Tel. 035.878147 • Fax 035.4193717

E-mail BGIC82200N@ISTRUZIONE.IT • pec. bgic82200n@pec.istruzione.it • C.F. n. 93024390168 • www.icarcene.it



Prot. 4834/A20

Arcene, 12 settembre 2017

Alla cortese attenzione di

- Personale scolastico
- Genitori

OGGETTO: vigilanza alunni/e minori - disposizioni. – Circolare a carattere permanente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 2043 del Codice Civile: [omissis] "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" [omissis];
- VISTO l'art. 2047 del Codice Civile: [omissis] "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere [minore, ndr], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" [omissis];
- VISTO l'art. 2048 (stralcio) del Codice Civile: [omissis] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" [omissis];
- VISTO l'art. 61 della Legge 11/07/1980, n. 312: [omissis] "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposto alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale

- medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi" [omissis];
- VISTO l'art. 29 comma 5 del CCNL 29.11.2007: [omissis] "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi" [omissis];
- VISTO l'art. 47, comma 1, lett. A del CCNL 29.11.2007 (Tabella A) che prevede obblighi di vigilanza anche del personale A.T.A. e obblighi organizzativi di controllo e di custodia del Dirigente Scolastico;
- VISTO art. 25 del D.Lgs n. 165/2001 che non prevede per il Dirigente Scolastico compiti di vigilanza diretti sugli alunni/e, bensì compiti organizzativi di amministrazione, di controllo sull'attività degli operatori scolastici;
- CONSIDERATA la normativa vigente in materia di sicurezza che attribuisce al Dirigente Scolastico i compiti connessi alla valutazione dei rischi;
- VISTO il Regolamento d'Istituto relativamente ai compiti di vigilanza del personale scolastico;
- VALUTATA l'importanza di favorire il processo di crescita autonoma dell'alunno/a;
- VALUTATA l'efficacia dell'applicazione delle procedure messe in atto lo scorso anno scolastico in tutti i plessi scolastici, a garanzia della salvaguardia della sicurezza e della salute degli alunni/e;
- CONSIDERATI gli orientamenti recenti assunti dalla Giurisprudenza in materia di vigilanza e sorveglianza dei minori;

DISPONE

le seguenti procedure volte a garantire le migliori condizioni di sicurezza possibile durante l'afflusso e il deflusso degli alunni/e, in ingresso e in uscita presso le scuole dell'Istituto Comprensivo Consonni di Arcene:

- a. gli alunni/e iscritti presso le scuole dell'Istituto Comprensivo di Arcene, essendo minori, devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello degli edifici scolastici;
- b. i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro del proprio/a figlio/a compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando l'apposito modulo (Allegato A), oppure richiedono l'uscita autonoma del figlio/a, esclusivamente per gli studenti frequentanti la scuola Secondaria di Primo Grado, utilizzando l'apposito modulo (Allegato B);
- c. solo in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del figlio/a: il collaboratore scolastico incaricato ne verificherà l'identità;
- d. **per tutti gli alunni/e frequentanti la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, non è autorizzata l'uscita autonoma;**
- e. per gli studenti/studentesse della scuola Secondaria di Primo Grado i docenti di classe sono autorizzati a permettere l'uscita autonoma dall'edificio scolastico **solo** se in possesso di apposito protocollo sottoscritto;
- f. in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno/a non autorizzato all'uscita autonoma, i docenti di classe, eventualmente con il supporto dei collaboratori scolastici e/o del personale di Segreteria, cercano di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro. L'alunno/a viene

trattenuto a scuola sotto la sorveglianza del docente che, se impossibilitato a permanere, lo affida al collaboratore scolastico individuato, il quale è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno/a fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso l'alunno/a non venga ritirato entro i 20 minuti dal termine delle lezioni, il personale di Segreteria deve contattare l'Ufficio di Polizia Locale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali si chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione si contatta la Stazione locale dei Carabinieri comunicando circa la situazione verificata;

- g.** in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno/a non autorizzato all'uscita autonoma (n. 2 volte) entro 20 minuti dal termine delle lezioni, i docenti di classe attivano la procedura sopra descritta e convocano i genitori per un colloquio esplicativo;
- h. scuola Secondaria di Primo Grado** - i docenti della classe assistono gli alunni/e accompagnando la scolaresca al cancello: a seconda dei casi i docenti lasciano uscire autonomamente gli studenti/studentesse oppure li affidano ai genitori o a persone delegate al ritiro, dopo averne accertato l'identità;
- i. scuola Primaria** - i docenti della classe assistono gli alunni/e accompagnando la scolaresca al cancello e affidano gli alunni/e ai genitori o a persone delegate al ritiro, dopo averne accertato l'identità;

In ogni caso la responsabilità della Scuola relativamente alla sorveglianza dei locali dell'edificio scolastico e delle pertinenze esterne cesserà 10 minuti dopo il termine delle lezioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE

altresi, le seguenti **PROCEDURE DI CONTROLLO** in riferimento a:

- le visite alle scuole e la verifica dell'applicazione delle presenti disposizioni;
- la richiesta degli elenchi riportanti i nominativi degli alunni/e con delega per il ritiro e/o con autorizzazione all'uscita autonoma;
- la richiesta della relazione scritta annuale al docente referente in materia di sicurezza relativamente all'applicazione e verifica delle procedure prescritte.

Le presenti disposizioni hanno carattere prescrittivo e inderogabile.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo GUELI